

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 265

1 ottobre 2009

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE DELLE SUPERFICI VITATE IMPIANTATE ILLEGAL- MENTE. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER IL SETTORE VITIVINICOLO

Oggetto consiliare n. 4917

RELAZIONE

Il Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 riforma l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. La Commissione ha completato il quadro giuridico con il Reg. (CE) n. 555/2008.

Successivamente il Reg. (CE) n. 491/2009 ha abrogato il Reg. (CE) n. 479/2008, inserendo la relativa disciplina nel Reg. (CE) n. 1234/2007 recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento unico OCM).

Tali regolamenti disciplinano, fra l'altro, i termini e le modalità di regolarizzazione delle superfici vitate impiantate illegalmente nonché il regime sanzionatorio dei vigneti illegali non regolarizzabili, prevedendo che gli Stati membri fissino le relative sanzioni.

Da ciò consegue la necessità – per l'applicazione a livello regionale delle disposizioni comunitarie – d'introdurre una disciplina regionale relativa alle sanzioni previste dalla normativa europea.

Il rispetto delle disposizioni comunitarie relative al settore vitivinicolo è, altresì, garantito dall'applicazione delle regole relative alla gestione e al controllo del potenziale produttivo regionale.

Entrando nel merito del progetto di legge, esso prevede una diversa disciplina – nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria – in relazione ai vigneti illegali regolarizzabili rispetto a quelli non regolarizzabili.

Vigneti non regolarizzabili – Vigneti illegali posteriori al 31 agosto 1998

Non tutte le superfici vitate impiantate illegalmente possono essere regolarizzate, poiché l'art. 85 bis del Reg. (CE) n. 1234/2007 prevede l'estirpazione dei vigneti illegali, impiantati dopo il 31 agosto 1998, senza disporre dei corrispondenti diritti di reimpianto.

Il comma 3 del medesimo art. 85 bis stabilisce che gli Stati membri impongono sanzioni proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell'inadempienza ai produttori che non hanno ottemperato a tale obbligo di estirpazione, ferme restando le eventuali precedenti sanzioni già fissate dagli Stati membri.

Il Reg. (CE) n. 555/2008 prevede per l'inosservanza dell'obbligo di estirpazione:

- a) l'applicazione di una sanzione finanziaria di base pari ad almeno 12.000 Euro ad ettaro (art. 55, comma 1, lettera a);
- b) la possibilità per gli Stati membri di aumentare tale sanzione in base al valore commerciale dei vini prodotti dai vigneti considerati (art. 55, comma 1, lettera b).

La sanzione è applicata ogni anno, fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione, con decorrenze diverse in relazione alla data di realizzazione dell'impianto illegale.

Infatti, sempre l'art. 55 del Regolamento applicativo dispone che gli Stati membri applichino – agli impianti illegali già esistenti alla data del 3 luglio 2008 (data di entrata in vigore del Reg. (CE) n. 555/2008) – la sanzione per la prima volta il 1° gennaio 2009.

Per gli impianti illegali realizzati successivamente al 3 luglio 2008, invece, la sanzione è applicata dalla data di realizzazione dell'impianto illegale.

Regolarizzazione dei vigneti – Vigneti illegali anteriori all'1 settembre 1998

L'art. 85 ter del Regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede la possibilità di regolarizzare i vigneti impiantati illegalmente prima del 1° settembre 1998, senza dover utilizzare diritti di reimpianto, contrariamente a quanto avveniva con la regolarizzazione disciplinata dalla precedente OCM.

Il regolamento dispone che la regolarizzazione avvenga mediante il pagamento di una sanzione, che deve essere almeno pari al doppio del valore economico del diritto di impianto, come stimato nella Regione in cui è collocato l'impianto.

Per quanto riguarda la quantificazione dell'importo da pagare per ottenere la regolarizzazione, occorre considerare che i diritti di reimpianto possono essere trasferiti a titolo oneroso tra le aziende. Il loro valore dipende, pertanto, dal mercato ed è quindi soggetto ad oscillazioni che dipendono da vari fattori (quali, ad esempio, la domanda da parte delle aziende, pregio delle produzioni per le quali vengono utilizzati, andamento del mercato del vino che determina l'entità degli impianti e dei reimpianti).

Un valore medio di mercato è quindi difficilmente determinabile.

Tuttavia il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha fornito l'indicazione secondo la quale il valore di un diritto di reimpianto non possa essere inferiore a 3000 Euro per ettaro. Da qui la scelta di fissare come valore medio del diritto di reimpianto un importo pari a 3000 Euro per ettaro.

Nell'applicazione della normativa precedente, inoltre, era sorta la questione circa la data a decorrere dalla quale i vigneti impiantati senza un corrispondente diritto dovessero considerarsi abusivi, poiché mentre il divieto di impianto era stato introdotto dai Regolamenti comunitari n. 1162 del 1976 e n. 337 del 1979, solo con il Reg. (CEE) n. 822/1987 – oltre che riconfermare il divieto d'impianto – è stato introdotto – quasi a sanzionare il comportamento vietato – l'obbligo di destinare alla distillazione le uve ed i prodotti delle uve, derivanti da vigneti impiantati in violazione della normativa comunitaria.

Della questione è stata investita anche la Commissione Europea, la quale – con nota del 7/7/2005 in risposta ad un quesito relativo alla regolarizzazione dei vigneti ai sensi del Reg. (CE) n. 1493/1999 – precisa che «è implicito che la data di inizio per l'individuazione degli impianti illegittimi è la stessa in cui sono state istituite nella normativa comunitaria le sanzioni per le violazioni del divieto di impianto (regolamento (CEE) n. 822/1987 del Consiglio, del 16 marzo 1987)».

Il presente progetto di legge prevede – al fine di risolvere e chiarire l'annosa questione – che possono essere regolarizzati i vigneti illegali realizzati successivamente all'1 aprile 1987, che corrisponde alla data di entrata in vigore del Reg. (CEE) n. 822/1987.

Conseguentemente i vigneti realizzati in data antecedente devono essere considerati regolari.

La regolarizzazione delle superfici vitate impiantate illegalmente deve avvenire – per espressa previsione della normativa comunitaria – inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009, mentre a seguito della regolarizzazione le relative superfici devono essere iscritte nello schedario viticolo, di cui all'articolo 185 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Nel caso in cui le superfici vitate, impiantate illegalmente prima dell'1 settembre 1998, non siano regolarizzate entro il 31 dicembre 2009, esse devono essere estirpate a spese del produttore.

L'art. 55 del Reg. (CE) n. 555/2008 stabilisce che i produttori, che non hanno regolarizzato i vigneti entro la data del 31 dicembre 2009 e non li abbiano estirpati, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad almeno 12.000 Euro ad ettaro. Tale sanzione si applica per la prima volta dall'1 luglio 2010 e, successivamente, ogni 12 mesi fino all'estirpazione del vigneto non regolarizzato.

Inosservanza dell'obbligo di distillazione dei prodotti ottenuti da vigneti impiantati illegalmente

Dall'entrata in vigore del Reg. (CEE) n. 822/1987, i prodotti ottenuti da vigneti impiantati o reimpiantati in violazione delle norme in materia di potenziale possono essere messi in circolazione solo ai fini della distillazione. Essi non possono essere destinati alla distillazione per la produzione di alcole con titolo alcolometrico volumico pari o inferiore a 80%.

Tale divieto è stato riconfermato dal Regolamento (CE) n. 1234/2007, il quale stabilisce che le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte dalle superfici vitate impiantate illegalmente – sia che siano in attesa di regolarizzazione sia che debbano essere estirpate – possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione.

Le disposizioni comunitarie impongono agli Stati membri di verificare, attraverso l'acquisizione dei contratti di distillazione, che i prodotti in questione non siano stati oggetto di circolazione, prevedendo sanzioni adeguate in caso di inadempienza.

Inoltre, il regolamento applicativo precisa che i prodotti provenienti da vigneti illegali possono essere destinati oltreché alla distillazione, anche alla vendemmia verde (raccolta dell'uva prima della maturazione) o al consumo familiare per i prodotti di vigneti, che hanno una superficie totale non superiore a mille metri quadrati (0,1 ettari).

Disposizioni in materia di potenziale viticolo

Il sistema di contingentamento della produzione vitivinicola si basa sulla rilevazione sistematica e puntuale delle superfici vitate e sulle relative attività di gestione (estirpazione e reimpianto).

Da tempo la Regione Emilia-Romagna si è dotata di procedure amministrative per la gestione del potenziale viticolo regionale, inteso come l'insieme delle superfici vitate, dei diritti di reimpianto e degli adempimenti connessi.

Tali procedure comportano degli obblighi di comunicazione da parte dei produttori; infatti su tali comunicazioni è basato il lavoro di aggiornamento del potenziale viticolo regionale.

Dall'esperienza maturata in questi anni emerge la necessità di meglio dettagliare la normativa sanzionatoria relativa al settore, introdotta dal DLgs 10 agosto 2000, n. 260.

Analisi dell'articolo del pdl

L'art. 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione. Esso definisce che cosa debba intendersi per superficie vitata illegale e ne esclude l'applicazione ai vigneti, la cui produzione è destinata al consumo familiare.

All'art. 2 è ribadita, in conformità alla L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e alla L.R. 30 giugno 2008, n. 10, la competenza

amministrativa di Province, Comunità Montane ed Unioni di Comuni.

Con l'art. 3 si è cercato di precisare – nel rispetto del principio di proporzionalità, che governa la materia sanzionatoria – che le sanzioni amministrative sono applicate in proporzione alla superficie oggetto di sanzione, anche nelle ipotesi in cui l'infrazione riguardi una superficie diversa dall'unità di misura dell'ettaro. Ciò comporta, laddove non sia diversamente indicato, che si possa quantificare la sanzione, irrogando – nel caso concreto – un importo inferiore a quello previsto.

Tale disposizione si rende necessaria a seguito delle difficoltà applicative determinate dalla normativa in vigore, che utilizza l'ettaro o la frazione di ettaro, come unità di misura rispetto alla quale ragguagliare la sanzione. In tal modo sono state sanzionate in egual misura sia violazioni pari ad un ettaro sia violazioni di pochi metri.

L'art. 4 stabilisce le sanzioni da applicare agli impianti illegali impiantati dopo il 31 agosto 1998 – per i quali non è possibile la regolarizzazione – e le relative modalità di applicazione.

In maniera speculare, l'art. 5 stabilisce le sanzioni da applicare per la regolarizzazione degli impianti illegali impiantati prima del 1 settembre 1998 nonché le sanzioni da applicarsi nel caso in cui gli impianti non siano regolarizzati.

L'art. 6 disciplina, tenendo conto del termine previsto dalla normativa comunitaria, le modalità di regolarizzazione delle superfici vitate illegali. In tal caso, infatti, non si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, poiché l'applicazione delle procedure in essa previste comporterebbe un non rispetto dei termini imposti dalla normativa europea.

All'art. 7 sono definite la destinazione delle uve e dei prodotti ottenuti dalle uve raccolte negli impianti illegali o in attesa di regolarizzazione e le sanzioni da applicarsi nel caso in cui tali obblighi non siano rispettati, con le decorrenze già fissate a livello comunitario.

L'art. 8 disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie da applicarsi ai produttori che non rispettino le norme per la gestione del potenziale viticolo.

All'art. 9 si dà mandato alla Giunta regionale di fissare – in un settore talmente particolare, dove spesso le procedure e le scadenze variano con il variare della normativa comunitaria di riferimento – la tempistica e le ulteriori modalità procedurali di cui all'articolo 7.

L'art. 10 dispone l'entrata in vigore il giorno dopo la pubblicazione, per consentire immediatamente l'attivazione delle procedure di regolarizzazione.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV bis, Potenziale produttivo nel settore vitivinicolo del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234 del 2007 (Regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ed altresì al Titolo IV del Regolamento (CE) 27 giugno 2008 n. 555 del 2008 (Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479 del 2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo), la Regione disciplina gli obblighi e le sanzioni amministrative relative alle superfici vitate impiantate illegalmente.

2. La presente legge disciplina, inoltre, le sanzioni amministrative connesse alla gestione e al controllo del potenziale produttivo viticolo nel rispetto della normativa comunitaria richiamata al comma 1 e delle disposizioni nazionali emanate in materia.

3. Per superfici vitate illegali si intendono le superfici impiantate a partire dal 1° aprile 1987 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.

4. Ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento (CE) n. 555 del 2008, le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano ai vigneti ad uso familiare, la cui superficie non sia superiore a 0,1 ettari e la cui produzione sia destinata al consumo familiare.

Art. 2

Funzioni delle Province, delle Comunità Montane e delle Unioni di Comuni

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge sono accertate dalle Province e dalle Comunità Montane ai sensi della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) nonché dagli altri enti che sono subentrati alle Comunità Montane nell'esercizio delle relative funzioni ai sensi della L.R. 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'Amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) (di seguito Amministrazioni).

2. Gli enti di cui al comma 1 provvedono altresì

all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed introitano i relativi proventi.

3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, ad eccezione di quelle previste all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della Legge n. 689 del 1981.

Art. 3

Proporzionalità della sanzione

1. Le sanzioni di cui alla presente legge sono calcolate in maniera proporzionale alla superficie vitata illegale, anche nell'ipotesi di superfici inferiori o superiori all'ettaro, salvo ove diversamente previsto dalla presente legge.

Art. 4

Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998

1. Ai sensi dell'articolo 85 bis, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007, il produttore ha l'obbligo di estirpare a proprie spese le superfici vitate illegali impiantate dopo il 31 agosto 1998. L'estirpazione non dà origine a diritti di impianto.

2. Per gli impianti illegali esistenti alla data del 3 luglio 2008 il produttore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 12.000,00 Euro ad ettaro, con decorrenza 1 gennaio 2009.

3. Per gli impianti illegali realizzati successivamente alla data del 3 luglio 2008 la sanzione di cui al comma 2 è applicata a decorrere dalla data della loro realizzazione.

4. La sanzione amministrativa di cui ai commi 2 e 3 è nuovamente applicata, fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione, ogni dodici mesi decorrenti:

- a) per la fattispecie di cui al comma 2 dal 1 gennaio 2010;
- b) per la fattispecie di cui al comma 3 dodici mesi dopo la data di applicazione della prima sanzione.

Art. 5

Impianti illegali anteriori al 1° settembre 1998

1. Le superfici vitate impiantate illegalmente sino al 31 agosto 1998 e non regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1493 del 1999 (Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo),

possono essere regolarizzate entro il 31 dicembre 2009, come previsto all'articolo 85 ter, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007, con le modalità di cui all'articolo 6.

2. Ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 555 del 2008, l'omessa regolarizzazione delle superfici nei termini di cui al comma 1, comporta:

- a) l'obbligo del produttore di estirpare a proprie spese le superfici vitate illegali;
- b) il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 12.000,00 Euro ad ettaro. Per i vigneti non ancora estirpati entro il 30 giugno 2010 la sanzione è applicata per la prima volta l'1 luglio 2010 e, successivamente, ogni 12 mesi fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione.

Art. 6

Modalità di regolarizzazione

1. Il conduttore di superfici vitate di cui all'articolo 5 comma 1 presenta la domanda di regolarizzazione alle Amministrazioni indicate all'articolo 2 entro il termine perentorio del 30 novembre 2009.

2. Le domande presentate in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge restano salve ed ai procedimenti che ne derivano si applicano le presenti disposizioni e la normativa vigente in materia di potenziale viticolo. È fatta salva la facoltà per gli interessati di procedere al ritiro, alla modifica e alla integrazione delle medesime domande entro la data del 30 novembre 2009.

3. Alla domanda di regolarizzazione è allegata:

- a) l'attestazione del versamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo;
- b) copia dei contratti di distillazione, qualora le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve provenienti dalle superfici interessate alla regolarizzazione siano stati destinati alla distillazione.

4. La mancata presentazione entro il 30 novembre 2009 dell'attestazione del versamento, unitamente alla domanda, comporta l'inammissibilità della domanda stessa.

5. I conduttori che presentano la domanda di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 6.000,00 Euro ad ettaro.

6. I conduttori che non dimostrino l'avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli, ottenuti dalle superfici oggetto di regolarizzazione, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000,00 Euro ad ettaro per ogni anno di mancato avvio alla distillazione, fino ad un massimo di 5.000,00 Euro ad ettaro.

7. Le superfici vitate sono regolarizzate previa verifica da parte delle Amministrazioni del rispetto delle condizioni del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007 e del Regolamento (CE) n. 555 del 2008 e della normativa vigente in materia di potenziale viticolo.

8. Le Amministrazioni, nel corso dell'istruttoria della domanda, richiedono agli interessati i chiarimenti necessari e le integrazioni della documentazione presentata, provvedendo altresì a rimuovere le irregolarità e i vizi formali riscontrati.

9. Il rilascio del provvedimento di regolarizzazione è subordinato al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo.

10. Il provvedimento di regolarizzazione è rilasciato dall'Amministrazione entro il 31 dicembre 2009 e ha il valore e gli effetti dell'attestato di reimpianto.

11. I conduttori che hanno ottenuto il provvedimento di regolarizzazione non sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493 del 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526) e dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge 7 settembre 1987, n. 370 (Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza dei regolamenti comunitari in materia) convertito con Legge 4 novembre 1987, n. 460.

Art. 7

Destinazione delle uve e dei prodotti ottenuti dalle uve

1. Ai sensi degli articoli 85 bis comma 2 e 85 ter comma 3 del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007, e dell'articolo 57 del Regolamento (CE) n. 555 del 2008, in attesa dell'adempimento dell'obbligo di estirpazione di cui all'articolo 4, comma 1 e articolo 5, comma 2, o in attesa della regolarizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve raccolte possono avere soltanto una delle seguenti destinazioni, a spese del produttore:

- a) vendemmia verde di cui all'articolo 103 novodecies, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007;
- b) distillazione.

2. Ai sensi dell'articolo 85 bis del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007 i prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

3. Il produttore comunica ogni anno all'Amministrazione l'intenzione di ricorrere alla distillazione o alla vendemmia verde, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 9.

4. Il produttore che non ottempera o ottempera in modo incompleto o inesatto agli obblighi previsti dall'articolo 56, paragrafo 2) del Regolamento (CE) n. 555 del 2008 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 6.000,00 Euro per ettaro.

5. La sanzione di cui al comma 4 si applica a decorrere dai seguenti termini:

- a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la fine della campagna viticola in cui i prodotti sono stati ottenuti;
- b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, il 1° settembre dell'anno civile considerato.

Art. 8

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme sul potenziale viticolo

1. È fatto obbligo a ciascun conduttore:

- a) effettuare, entro 60 giorni dalla fine della campagna in cui ha preso in conduzione le superfici vitate, la dichiarazione delle stesse per la definizione del potenziale viticolo aziendale;
- b) comunicare qualsiasi variazione al potenziale viticolo dell'azienda, aggiornando la relativa dichiarazione entro 60 giorni dal termine della campagna viticola nella quale le variazioni sono avvenute.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500,00 Euro per ogni ettaro di superficie non dichiarata, con un minimo pari a 200,00 Euro, il produttore che non effettua o effettua in maniera incompleta la dichiarazione delle superfici vitate di cui alla lettera a) del comma 1.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00 Euro il produttore che non rispetta l'obbligo di cui al comma 1, lettera b).

4. Il produttore che intenda impiantare, estirpare ai fini della concessione del diritto, reimpiantare o acquistare da terzi il diritto al fine di reimpianto deve presentare domanda di autorizzazione alle Amministrazioni.

5. Il produttore, che pur dimostrando di aver rispettato le norme sul potenziale viticolo, estirpa o reimpianta una

superficie vitata senza aver presentato la domanda di cui al comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500,00 Euro per ogni ettaro di superficie interessata, con un minimo di 200,00 Euro.

6. I diritti di reimpianto, originati da superfici vitate per le quali il produttore non abbia provveduto alla richiesta di autorizzazione all'estirpazione, sono trasferiti alla riserva regionale, se il produttore non provvede al pagamento della sanzione di cui al comma 5 entro i termini ovvero non presenta domanda per il rilascio del diritto entro sessanta giorni dal pagamento della sanzione.

7. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00 euro il produttore che, avendo presentato la domanda di cui al comma 4, inizi i lavori senza la relativa autorizzazione.

8. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00 Euro il produttore che non effettua le comunicazioni di avvenuta estirpazione o avvenuto impianto o le effettua oltre i termini previsti nelle relative disposizioni regionali ovvero che le effettua senza aver terminato i lavori.

9. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 200,00 Euro il produttore che, beneficiando di contributi pubblici per la ristrutturazione e riconversione vigneti, non informa le Amministrazioni, prima della comunicazione di fine lavori, di realizzare un impianto difforme da quanto prescritto nell'autorizzazione di cui al comma 4.

10. Ai fini dell'applicazione del comma 9, per difformità dell'impianto s'intende la difformità di localizzazione del medesimo ovvero la difformità tecnica in relazione al vitigno, sesto d'impianto o forma di allevamento.

Art. 9

Disposizioni di attuazione

1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplina, con proprio provvedimento, termini e modalità di cui all'articolo 7, comma 3.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

